

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena



REGOLAMENTO SULL’AFFIDO

FAMILIARE DI MINORI

Comune di MONTECRETO

REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

- ART. 1) Scopo principale dell'affidamento familiare, in alternativa preferenziale all'istituzionalizzazione, è quello di inserire il minore, la cui famiglia d'origine si trovi nell'incapacità temporanea o eccezionalmente definitiva, di curarsi di lui e nei casi in cui non si possa procedere all'affidamento preadottivo, in un sistema di relazioni affettive armoniche, indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico, atti a consentirgli il mantenimento dei suoi vincoli affettivi con la famiglia d'origine, ed agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti, favorendo il ristabilimento di normali e validi rapporti, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
- ART. 2) Le proposte di affidamento familiare di minori assistibili dal Comune di saranno valutate dal Servizio Sociale del Comune di Montecreto medesimo.
- ART. 3) Nella scelta della famiglia o persone affidatarie, si terrà conto delle seguenti caratteristiche:
- disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo;
 - disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
 - disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione, con la famiglia d'origine o gli Operatori competenti;
 - integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
 - piena conoscenza ed acquisizione della temporaneità dell'istituto dell'affidamento familiare e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al bisogno di necessità psicologica e sociale dei minori;
 - adeguata differenza d'età tra affidato e affidatario/i e buono stato di salute dei membri del nucleo;
 - idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.
- ART. 4) Per ogni proposta di affidamento familiare il Servizio Sociale dovrà svolgere un'appropriata indagine sociale, psicologica e relazionale sulla famiglia d'origine, sul minore e sulla famiglia affidataria.

ART. 10) Agli affidanti sarà garantito il sostegno psico-sociale da parte del Servizio Sociale del Comune di ~~Montecreto~~ per rimuovere le cause che hanno determinato la necessità dell'affido.
Le famiglie d'origine impegnano tutte le loro risorse per favorire il rientro dei minori in famiglia, utilizzando l'aiuto dei Servizi e degli affidatari.